

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 119

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

Risoluzione

sul Libro verde della Commissione « Istruzione-Formazione-Ricerca:
gli ostacoli alla mobilità transnazionale »

Annunziata il 30 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Libro verde della Commissione [COM(96)0462 – C4-0580/96],

visti gli articoli B, primo e terzo trattino, del trattato dell'Unione europea, 2, 3, lettera p), 8 A, 126, 127 e 130 G, del trattato CE, nonché le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi,

visti gli atti di diritto derivato relativi ai settori di cui sopra (1),

viste le direttive del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento reciproco dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (2) e 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (3),

vista la decisione 95/819/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14

(1) Cfr. Libro Verde, parte A, punto 4.

(2) G.U. L 19 del 24 gennaio 1989, pag. 16.

(3) G.U. L 209 del 24 luglio 1992, pag. 25.

marzo 1995 che istituisce il programma d'azione comunitaria « SOCRATE » (4),

vista la decisione 94/819/CE del Consiglio del 6 dicembre 1994 che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (5),

vista la decisione 95/818/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma « Gioventù per l'Europa » (6),

vista la proposta modificata della Commissione (7) e la decisione 94/916/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della formazione e della mobilità dei ricercatori (1994-1998) (8),

vista la sua risoluzione del 13 luglio 1995 sul trattamento discriminatorio, sulla base della cittadinanza, nei confronti dei lettori di lingua straniera dell'Università degli studi di Verona, in violazione dell'articolo 48 del trattato CE (9),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 1995 sull'istituzione di un servizio civile europeo (10),

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata conformemente all'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE [COM(96)0046 – C4-0194/96] e la sua risoluzione in materia dell'11 aprile 1997 (11),

(4) G.U. L 87 del 20 aprile 1995, pag. 10.

(5) G.U. L 340 del 29 dicembre 1994, pag. 8.

(6) G.U. L 87 del 20 aprile 1995, pag. 1.

(7) G.U. C 262 del 20 settembre 1994, pag. 27.

(8) G.U. L 361 del 31 dicembre 1994, pag. 90.

(9) G.U. 249 del 25 settembre 1995, pag. 161.

(10) G.U. L 269 del 16 ottobre 1995, pag. 232.

(11) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4.

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma di azione comunitario « Servizio volontario europeo per i giovani » [COM(96)0610 – C4-0681/96],

viste le conclusioni del Consiglio dei ministri dell'istruzione del 6 maggio 1996 sulle sinergie fra riconoscimento accademico e riconoscimento professionale dei titoli di formazione all'interno della Comunità (12),

vista la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale (13),

visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A4-0148/97),

A. considerando che oggi giorno all'interno dell'Unione europea la circolazione delle persone non è ancora così veloce come quella dei capitali, delle merci e dei servizi,

B. considerando che gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini hanno un impatto negativo sull'attuazione dei programmi comunitari in materia di istruzione, di formazione e di ricerca e pregiudicano l'efficacia e la credibilità dei programmi stessi,

C. considerando in particolare che il Trattato considera la creazione di uno spazio privo di frontiere interne uno dei mezzi fondamentali per favorire un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo e che detto spazio senza frontiere non deve essere limitato alla dimensione economica,

(12) Comunicato stampa 6802/96 (Stampa 122), pag. 27.

(13) G.U. C 224 del 1° agosto 1996, pag. 7.

D. convinto che per creare nuove possibilità occupazionali per i giovani, la preparazione al mercato del lavoro europeo riveste una sempre maggiore importanza e che pertanto quanti più giovani possibile dovrebbero poter partecipare ai programmi di scambio dell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, dal loro contesto familiare e dalle loro condizioni economiche, fatto questo che oggi non avviene,

E. considerando che la Commissione deve elaborare una relazione sul nesso esistente fra la situazione sociale delle famiglie e la partecipazione degli studenti ai programmi comunitari in materia di istruzione, di formazione e di ricerca, allo scopo di poterne eventualmente trarre le necessarie conseguenze,

F. considerando che anche ai giovani provenienti da ambienti meno favoriti, nonché a quelli che non intraprendono studi superiori, deve essere offerta la possibilità di studiare o di formarsi in un altro Stato membro e che l'insieme dei programmi comunitari in materia di istruzione e formazione deve essere integrato da un programma di mobilità per gli apprendisti,

G. considerando che, nell'ambito della negoziazione delle prossime prospettive finanziarie, sarà a tale riguardo necessario riservare ai programmi in materia di istruzione e di formazione uno spazio adeguato e che negli orientamenti di bilancio e politici tali programmi debbono figurare tra le priorità principali, allo stesso titolo, per esempio, del programma quadro di ricerca e di sviluppo,

H. considerando che, in seguito alla relazione redatta dal gruppo di esperti di alto livello e che dovrà pervenirle agli inizi del 1997, la Commissione pubblicherà un Libro bianco contenente delle proposte per eliminare tutti gli ostacoli legislativi, amministrativi o pratici alla libera circolazione,

I. considerando che in tale occasione la Commissione dovrà altresì formulare delle proposte attinenti agli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone anziane e dei disabili,

J. invitando la Commissione a informarlo regolarmente e in modo particolareggiato sulle attività del gruppo di esperti di alto livello sopra citato e sull'iniziativa « Cittadini d'Europa »,

K. considerando che, in virtù dell'obiettivo di coesione economica e sociale, è opportuno evitare che la mobilità transnazionale sia in primo luogo concentrata, per ragioni linguistiche, nel triangolo Germania-Francia-Regno Unito,

L. convinto che nella società dell'informazione i vantaggi delle moderne tecnologie dell'informazione offrono nuove possibilità di mobilità e che pertanto l'apprendimento e l'utilizzazione delle tecnologie della comunicazione debbono essere promosse fin dall'infanzia,

M. considerando che il Consiglio dei ministri dell'istruzione, riunitosi il 6 maggio 1996, ha invitato la Commissione a valutare, di concerto con gli Stati membri, l'opportunità di individuare procedure a livello nazionale o comunitario al fine di facilitare la ricerca di soluzioni amichevoli alle controversie in materia di riconoscimento dei titoli, in risposta a richieste individuali; che è il caso di dare un seguito concreto a tale invito,

N. ritenendo a tal proposito indispensabile che, onde poter porre in essere le raccomandazioni che faranno seguito al Libro verde, sia stabilito uno scadenziario vincolante e istituito un Comitato di coordinamento incaricato di formulare proposte che permettano di rispettare tale scadenziario, nonché di facilitare la ricerca di soluzioni amichevoli, auspicata dal Consiglio;

1. si compiace del fatto che la Commissione abbia presentato un Libro verde

che fornisce un'eccellente analisi degli ostacoli alla mobilità transnazionale nei campi dell'istruzione, della formazione e della ricerca e apre dei percorsi d'azione concreti;

2. esprime il suo fermo sostegno alla proposta della Commissione di creare uno spazio europeo delle qualifiche, il che implica la realizzazione di progressi decisivi nell'attuazione del sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi e la sua estensione all'insieme degli studi superiori, ivi compresi quelli non universitari, nonché, come il Libro verde stesso raccomanda, la generalizzazione del sistema di trasferimento di « unità di credito » d'insegnamento, ispirandosi al sistema posto in essere nell'ambito del programma SOCRATE; invita a tale proposito la Commissione a diffondere le esperienze acquisite nell'ambito dell'ECTS (European Credit Transfer System) e a promuovere adeguatamente l'applicazione di questo sistema;

3. ricorda che le petizioni presentate a questo Parlamento sulla mobilità delle persone, in particolare sul riconoscimento di diplomi e altri certificati rappresentano un'importante fonte di informazione sugli ostacoli che ancora sussistono all'istruzione e alla formazione transnazionali; invita fermamente la Commissione a utilizzare in particolare le esperienze delle petizioni concernenti le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/96/CEE e 71/1408/CEE per lo sviluppo di uno spazio europeo per l'istruzione e la formazione;

4. accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione concernente una procedura di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali contemplate dalle direttive di transizione e di liberalizzazione, quale integrazione del regime generale di riconoscimento dei diplomi (direttiva 92/51/CEE);

5. deplora, in linea generale, gli scarsi progressi compiuti nella comparabilità delle qualifiche professionali; ritiene indispensabile pervenire alla convalida e alla certificazione delle qualifiche e delle com-

petenze acquisite nel quadro della formazione professionale iniziale o nell'ambito delle imprese, tenendo conto del sistema di formazione orientato alle esigenze dell'azienda in uso in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri a procedere sulla via del riconoscimento reciproco di moduli di formazione e di tirocini;

6. invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi maggiormente affinché sia inserita nella precitata direttiva 89/48/CEE una norma secondo cui le esperienze professionali acquisite dopo il diploma devono essere prese in considerazione per assicurare un esercizio soddisfacente del diritto di stabilimento e di libera circolazione;

7. evidenzia il ruolo positivo del programma LEONARDO, che, nell'ambito degli spostamenti e scambi internazionali, rilascia certificati di tirocinio ai beneficiari;

8. invita la Commissione, viste le notevoli disparità tra i sistemi nazionali di formazione professionale, a presentare una chiara definizione dei « moduli » proposti per la formazione professionale di base avviando un dibattito sugli eventuali vantaggi e inconvenienti;

9. invita il Consiglio a garantire quanto prima uno statuto ai volontari e ai tirocinanti in mobilità; chiede la pronta definizione di misure che garantiscano ai volontari partecipanti al « Servizio volontario europeo » nonché ai tirocinanti che operano in uno Stato membro diverso dal loro paese d'origine una sicurezza giuridica in materia di diritto di soggiorno, di sicurezza sociale e di fiscalità; chiede alla Commissione, in attesa dell'adozione di tali garanzie, di fornire tutta l'assistenza necessaria ai volontari e tirocinanti che partecipano al progetto di « Servizio volontario europeo » i quali, in mancanza di detto statuto, si vedrebbero confrontati con difficoltà nell'esercizio della loro attività;

10. chiede a tale riguardo di non definire in modo troppo limitato il concetto di

« tirocinante », tenendo conto in particolare della necessità di formazione durante tutto l'arco della vita, al fine di mantenere quanto più ampia possibile la cerchia delle persone interessate;

11. chiede che sia adottata d'urgenza una definizione comunitaria dell'apprendista; lo statuto di apprendista deve essere pertanto definito ad alto livello e configurarsi in modo che l'apprendistato costituisca un'attraente alternativa all'istruzione superiore e sia incoraggiato;

12. invita la Commissione a proporre, sul modello del programma ERASMUS e tenuto conto delle esperienze acquisite grazie al programma LEONARDO, ispirandosi in particolare alla formula della corporazione sperimentata in taluni Stati membri, un programma specifico di mobilità degli apprendisti;

13. si attende, ai fini della parità di opportunità e dell'equilibrio sociale nell'accesso ai programmi SOCRATE e LEONARDO, che i relativi fondi siano incrementati in misura considerevole, affinché il concetto di « programmi di formazione europei » risulti giustificato;

14. invita in particolare il Consiglio ad aumentare la dotazione finanziaria del programma SOCRATE nel quadro del processo legislativo e delle procedure di bilancio, dato l'afflusso delle richieste e la conseguente limitazione degli importi assegnati a ciascun beneficiario, il che pregiudica l'efficacia del programma e limita l'accesso ai potenziali candidati provenienti da famiglie modeste; chiede che la dotazione sia ulteriormente rivista nel momento in cui il programma SOCRATE sarà integrato da un programma specifico di mobilità degli apprendisti;

15. chiede che nel quadro dei programmi SOCRATE e LEONARDO venga semplificata la procedura relativa alla presentazione dei progetti e che venga accelerata l'erogazione dei fondi destinati ai progetti di formazione approvati, poiché,

di norma, i beneficiari si trovano nell'impossibilità di far fronte a esborsi anticipati, mentre i pagamenti sono effettuati con notevole ritardo;

16. raccomanda agli Stati membri di cumulare, nella misura del possibile, l'importo degli aiuti SOCRATE con quello delle borse di studio nazionali, in modo da permettere agli studenti di condizioni modeste di accedere con facilità a tale programma;

17. si augura che siano rimossi gli ostacoli pratici che si frappongono alla partecipazione alle azioni di scambio di persone aventi bambini a carico; chiede che, visto il crescente ricorso a tutti i livelli al lavoro a tempo parziale, quest'ultimo non costituisca un motivo di esclusione in sede di selezione dei partecipanti ai programmi europei;

18. chiede che il diritto alle prestazioni per i disoccupati in formazione in un altro Stato membro sia assicurato anche oltre il periodo di tre mesi attualmente in vigore;

19. invita gli Stati membri a non operare discriminazioni, al momento di accordare una borsa di studio, fra la formazione in un istituto situato nel loro territorio e la formazione in un istituto di un altro Stato membro e a permettere, di conseguenza, la trasferibilità delle borse;

20. insiste affinché il Consiglio fornisca la sua piena cooperazione nella ricerca di una soluzione di fondo per quel che riguarda lo statuto fiscale e sociale dei ricercatori in regime di mobilità;

21. ritiene peraltro che la mobilità dei ricercatori debba essere favorita sia mediante finanziamenti qualitativamente migliorati a titolo del quinto programma quadro R&S sia mediante formule di cooperazione con altre istituzioni, in modo da soddisfare la maggior parte delle domande di posti di tale tipo, in costante aumento;

22. invita la Commissione a fare in modo che le formalità amministrative relative alle richieste di borse di studio comunitarie si mantengano entro limiti e proporzioni ragionevoli rispetto ai contributi prevedibili;

23. chiede alla Commissione e al Consiglio di adottare le misure atte a facilitare un migliore reinserimento degli studenti e dei borsisti negli Stati di origine dopo il loro soggiorno all'estero;

24. sollecita il Consiglio ad adottare una posizione comune sulla proposta della Commissione [COM(91)0528] (14) volta a estendere il campo di applicazione del regolamento 1408/71 agli studenti che sono assicurati secondo le norme del diritto di sicurezza sociale di uno Stato membro; constata che la Corte di giustizia ha rilevato la carenza del Consiglio in tale settore nella sentenza pregiudiziale « Vougioukas » del 12 novembre 1995 (15);

25. chiede in linea generale che le persone in formazione in uno Stato membro, segnatamente gli studenti, anche nel caso in cui non siano iscritti a un regime generale di sicurezza sociale nel loro Stato di origine, beneficino di una sicurezza sociale nello Stato ospitante e che, a tal fine, il regime loro applicato sia analogo a quello dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi o dei loro familiari;

26. chiede in particolare al Consiglio di adottare la proposta della Commissione [COM(96)0452] (16) volta ad abolire il requisito di necessità immediata per le cure sanitarie delle persone che, per motivi di studio, soggiornano in uno Stato membro diverso da quello competente;

27. chiede al Consiglio di vigilare affinché gli studenti dei paesi candidati all'adesione e degli altri paesi ai quali i programmi comunitari nel campo del-

l'istruzione, della formazione e della ricerca sono stati estesi non siano discriminati rispetto agli studenti degli Stati membri;

28. esorta le autorità nazionali competenti a concedere degli incentivi alle imprese, in particolare alle PMI, per stimolarle ad accogliere dei tirocinanti e dei candidati a una formazione in alternanza;

29. invita gli Stati membri a fornire un contributo più decisivo all'europeizzazione sistematica dell'istruzione scolastica, della formazione e dell'insegnamento superiore e a non affidarsi esclusivamente, a tal fine, ai programmi di finanziamento dell'Unione europea ma a provvedere affinché in tutte le scuole e nella formazione professionale la comunicazione precoce in una seconda lingua diventi la norma, affinché in Europa l'impiego di insegnanti e di formatori transfrontalieri sia assicurato sia a livello finanziario che giuridico e affinché venga incrementato il numero di scuole e di sezioni scolastiche bilingui;

30. ritiene importante promuovere l'apprendimento delle lingue straniere, in particolare nel quadro della formazione professionale, in modo da garantire la conoscenza di una seconda lingua e rivolgere maggiore attenzione, nell'ambito di questo dibattito, all'idea della conoscenza passiva di un'altra lingua;

31. ritiene quindi che se, da un lato, l'apprendimento efficace delle lingue deve essere incoraggiato e migliorato, dall'altro l'obiettivo della Commissione di raggiungere un livello eccellente di conoscenza di due lingue straniere nell'insegnamento secondario possa essere realizzato soltanto grazie a maggiori sforzi degli Stati membri e di azioni di promozione della Commissione di maggiore portata di quelle attualmente condotte e che, a tale proposito, particolare attenzione meritino i giovani provenienti da ambienti sfavoriti;

32. richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione particolare dei lettori

(14) *G.U.* C 46 del 20 febbraio 1992, pag. 1.

(15) Causa C-443, Racc. I-4033.

(16) *G.U.* C 341 del 13 novembre 1996, pag. 6.

di lingua straniera nelle Università degli Stati membri e le chiede, al fine di garantire un'effettiva mobilità ed eliminare eventuali discriminazioni, di elaborare uno studio comparativo sulle condizioni di lavoro in vigore per questa categoria negli Stati dell'Unione;

33. invita la Commissione a presentare raccomandazioni concrete allo scopo di esortare gli organismi nazionali di sostegno ai programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione a riservare un particolare incoraggiamento alle persone che desiderano effettuare una formazione in un altro Stato membro, in una lingua meno diffusa;

34. ritiene indispensabile migliorare la diffusione delle informazioni sulle possibilità offerte dai programmi comunitari ai giovani desiderosi di vivere un periodo di formazione al di fuori del loro paese di origine; raccomanda pertanto una verifica critica per valutare se i programmi di formazione dell'Unione sono trasparenti e accessibili ai cittadini e chiede la creazione di un'efficiente struttura intermedia a livello locale e regionale al fine di creare adeguati punti di contatto per un numero quanto maggiore possibile di giovani, genitori, formatori e insegnanti in vista di un accesso uguale per tutti ai suddetti programmi di supporto, utilizzando eventualmente le strutture esistenti, come, per esempio, biblioteche e associazioni di quartiere, quali uffici di informazione;

35. ritiene che sia urgente rispondere all'invito del Consiglio dei ministri dell'istruzione del maggio 1996 di cercare soluzioni amichevoli alle controversie in materia di riconoscimento dei titoli in risposta a richieste individuali; ritiene altresì che tale misura debba essere estesa al riconoscimento dei tirocini di formazione; sostiene al riguardo gli sforzi tesi a giun-

gere a una maggiore trasparenza degli attestati (per esempio versione plurilingue, descrizione precisa dei contenuti della formazione) che agevoli le singole procedure di riconoscimento;

36. ritiene di conseguenza che, per rispondere alla richiesta del Consiglio dei ministri dell'istruzione del maggio 1996 e per assicurare che sia dato seguito al Libro verde e alle raccomandazioni della Commissione cui il presente documento porterà, sia essenziale che

a) dopo l'esame delle raccomandazioni il Consiglio adotti uno scadenziario vincolante per la loro attuazione;

b) onde facilitare tale attuazione sia istituito presso il Consiglio un Comitato di coordinamento composto di rappresentanti di alto livello degli Stati membri nonché, a titolo di osservatori, di un rappresentante della Commissione e di uno del Parlamento europeo;

c) il Comitato di coordinamento si riunisca regolarmente con il compito di

formulare proposte concrete allo scopo di attuare, nel rispetto delle scadenze convenute, le raccomandazioni miranti a facilitare la mobilità transnazionale nei campi dell'istruzione, della formazione e della ricerca,

cercare, in conformità delle procedure che dovrà definire, soluzioni in risposta alle richieste individuali, alle controversie in materia di riconoscimento dei titoli e dei tirocini di formazione;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES
Presidente